

Art. 10 Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia, o suo delegato, e costituito dal Sindaco del Comune o suo delegato, dal Dirigente del Settore Pianificazione Viabilità della Provincia e dal Capo Area Lavori Pubblici del Comune.

Art. 11 Risoluzione per inadempimento

Il presente Accordo sarà risolto qualora non vengano rispettati, senza giustificato motivo, i termini previsti per gli adempimenti di ciascuno degli Enti sottoscrittori.

Per poter ritenere ingiustificato il ritardo, l'Ente inadempiente deve essere sollecitato, per iscritto, dall'altro a presentare, entro un congruo termine, adeguate giustificazioni del ritardo.

La risoluzione dell'accordo è pronunciata dal Presidente della Provincia.

Art. 12 Controversie

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo di programma, il Presidente della Provincia ne proporrà la soluzione in via amministrativa.

Nel caso in cui le parti entro 30 giorni non accettassero la soluzione proposta, il Presidente della Provincia potrà disporre, con provvedimento motivato, la risoluzione dell'accordo.

Art. 13 Competenza primaria

La competenza primaria sugli interventi in argomento ai fini di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 è assegnata alla Provincia.

Art. 14 Approvazione accordo

Ai sensi del predetto articolo di legge, IV comma, il presente accordo di programma è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15 Spese

Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo di programma, quali registrazione, pubblicazione e quant'altro, sono a carico della Provincia.

Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'art. 16 - tab. All. "B" al Dpr 26.10.1972, n. 642 - (esenzione del bollo).

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo di programma si rinvia alle norme in materia di rea-

lizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.

Letto, confermato e sottoscritto qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Treviso, 02.08.2010

Il Presidente della Provincia di Treviso
Leonardo Muraro

Il Sindaco del Comune di San Polo di Piave
Vittorio Andretta

Urbanistica

PROVINCIA DI PADOVA

**Delibera di Giunta provinciale n 144 del 6 luglio 2010
Comune di Abano Terme - Prg- Variante parziale attività
in zona impropria dcc 10/2005 - settore produttivo - ai
sensi dell'art. 50 comma 3, e dell'ex art. 30 della Lr 61/85.
Approvazione ai sensi dell'art. 45 della l.r.v. 61/1985.**

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 45 della Lr n. 61/1985, la variante al piano regolatore generale del Comune di Abano Terme, così come espresso nella valutazione conclusiva del responsabile del settore urbanistica-pianificazione territoriale della Provincia di padova (allegato A1), che recepisce e fa propri il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 27 della Lr n. 11/2004 espresso nella seduta del 3.06.2010 n. 109 (allegato A2), e le considerazioni e conclusioni della relazione istruttoria redatta da parte del tecnico istruttore responsabile del procedimento (allegato A3).

la variante risulta così composta:

- tavola 2.5/a usi e modalità di intervento scala 1:5000;
- tavola 2.5/b usi e modalità di intervento scala 1:5000;
- fascicolo "a" schede attività produttive i.d. scala 1:2000 -1:500;
- fascicolo "b" modifiche ambiti attività produttive diffuse "id" scala 1:2000;
- estratto nta modificato.

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel b.u.r. ai sensi della Lr 8.5.1989, n. 14, art. 2.

letto, confermato e sottoscritto.

Allegato A1, Allegato A2, Allegato A3 (omissis)

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'albo pretorio on-line (varianti prg-pubblicazioni Bur) della Provincia di Padova: www.provincia.padova.it.

Presidente
Barbara Degani